

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 6043 del 27/04/2018 BOLOGNA

Proposta: DPG/2018/6231 del 24/04/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: L.R. 28/99, ART. 5 - PSR 2014/2020, MISURA 10, TIPO DI OPERAZIONE 10.1.01
- REG. (UE) 1308/2013 - AGGIORNAMENTO DEI DISCIPLINARI DI
PRODUZIONE INTEGRATA POST RACCOLTA, RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO
COLTURALE DI AIUTO DEL NOCCIOLO E AGGIORNAMENTO PIANO DEI
CONTROLLI SNQPI PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Firmatario: GIORGIO POGGIOLI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Carlo Malavolta

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95";
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell'attuale formulazione (Versione 7.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C (2018) 473 final del 19 gennaio 2018 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5 febbraio 2018;
 - ed in particolare:
 - il tipo di operazione 10.1.01 "Produzione integrata" della Misura 10 "Pagamenti Agro-climatico-ambientali";
 - i tipi di operazione 8.1.02 "Pioppicoltura ecocompatibile" e 8.1.03 "Arboricoltura da legno - pioppicoltura ordinaria" della Misura 8;
- il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308, recante "Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli" e che abroga i regolamenti (CEE) n. 972/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 891 del 23 marzo 2017 "che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 892 del 13 marzo 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli

trasformati; il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9084 del 28 agosto 2014, che individua le procedure in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4969 del 29 agosto 2017 "Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022"il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4890 del 8 maggio 2014, che istituisce "Organismo tecnico scientifico" e i sottogruppi specialistici che hanno il compito di esprimere i pareri di conformità ai criteri e ai principi generali ed alle Linee Guida nazionali delle norme tecniche regionali agronomiche e di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti;

Viste:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 12660 del 21/12/2000 avente per oggetto "L.R. 28/99, art. 5 e Azione 1 - Misura 2f del PRSR 2000-2006 - Approvazione dei disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale" e successive modificazioni apportate con le determinazioni dirigenziali n. 634 del 01/2/2001, n. 500 del 4/2/2002, n. 1116 del 07/02/2003, n. 1731 del 17/02/2004, n.3072 del 11/03/2005, n. 2718 del 01/03/2006, n. 2144 del 26/02/2007, n. 1875 del 25/02/2008, n. 1641 del 06/03/2009, n. 812 del 02/02/2010, n. 3299 del 30/03/2010, n. 4003 del 19/04/2010, n. 8817 del 11/08/2010, n. 6760 del 25/06/2010, n. 8000 del 21/07/2010, n. 2120 del 28/02/2011, n. 4896 del 29/04/2011, n. 2116 del 27/02/2012, n.2281 del 12/3/2013, n. 11332 del 16/9/2013, n. 3037 del 10/03/2014, n. 3047 del 17/03/2015, n. 2574 del 22/02/2016, n. 2685 del 24/02/2018 e n. 12824 del 04/08/2017;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 13293 del 30/11/2001 avente per oggetto "L.R. 28/99 - Approvazione dei disciplinari di produzione integrata del pioppo";
- la delibera di Giunta n. 575 del 27/04/2009 concernente il "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse 2 Misura 214 - Azione 1: disposizioni sulla difesa integrata avanzata (DIA)";
- la determinazione del responsabile del Servizio Agricoltura

Sostenibile n. 2685 del 24/02/2017 concernente "Aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata: norme generali, norme di coltivazione, parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e parte norme agronomiche, disposizioni applicative impegni aggiuntivi facoltativi, schede di registrazione e manuale di compilazione;

- la determinazione del responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile n. 2848 del 06/03/2018 concernente "L'approvazione del disciplinare di produzione integrata: norme generali, norme di coltivazione parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e parte norme agronomiche e disposizioni applicative impegni aggiuntivi facoltativi".

Viste altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1974 del 27 dicembre 2011, avente per oggetto "L.R. 28/99 - comma 2 art. 5 - Definizione dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione integrata di prodotti alimentari trasformati";
- n. 41 del 23 gennaio 2012, avente per oggetto "L.R. 28/99, comma 2, art. 5 - Aggiornamento dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione per il settore vegetale";

Dato atto che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della richiamata L.R. 28/99, la Regione deve provvedere alla formulazione dei disciplinari di produzione che fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuirne l'impatto ambientale e tutelare la salute dei consumatori;
- con la citata determinazione n. 12660/2000 e successive modificazioni, si è ritenuto di provvedere ad approvare le norme tecniche relative ai diversi ambiti applicativi sopracitati, con unico atto, in modo da rendere più organica l'applicazione degli interventi regionali, nazionali e comunitari, pur evidenziando le differenze tra i diversi ambiti normativi;

Preso atto che:

- Il Servizio Fitosanitario regionale ha inoltrato al Servizio Agricoltura sostenibile con gli aggiornamenti relativi alle norme di difesa fitosanitaria fase post raccolta per i

disciplinari di produzione integrata delle colture erbacce, frutticole fresche e orticole fresche;

- Tali proposte di modifiche sono conservate agli atti del Servizio Agricoltura sostenibile, il quale inoltre ha provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi e le norme tecniche di cui allegato 1 del presente atto;

Il Servizio Agricoltura sostenibile ha trasmesso al MIPAAF, con lettera del 12/02/2018 le modifiche al Piano di controllo regionale al fine dell'espressione del parere di conformità a quello nazionale;

Preso atto che il MIPAAF del 21/03/2018 prot. n. 200435 ha comunicato la conformità al piano di controllo nazionale di cui allegato 2 del presente atto;

Considerato che è necessario valutare la rispondenza delle suddette norme di difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti, agronomiche, di post-raccolta e di trasformazione alla citata deliberazione della Giunta Regionale n.1974/2011 e n. 41/2012;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto ad aggiornare i disciplinari di produzione integrata per quanto riguarda le norme post raccolta delle colture frutticole fresche e orticole fresche e di provvedere a modificare il Piano dei controlli SNQPI regionale;

Ritenuto, altresì di stabilire che a seguito delle verifiche eseguite in merito alla giustificazione degli aiuti previsti per la applicazione del Tipo di Operazione 10.1.01 del PSR 2014-20 è stato ritenuto opportuno modificare il gruppo di appartenenza del nocciolo da quello "Olivo - castagno da frutto" assegnato con determinazione 12824/2017 a quello "Vite e fruttiferi minori" a partire dalla annualità 2018;

Ritenuto, inoltre di provvedere con il presente atto a modificare il Piano dei controlli SNQPI per la Regione Emilia-Romagna e aggiornare i disciplinari di produzione integrata di post raccolta citati;

Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca così come definito nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'amministrazione regionale disposta con le sotto riportate deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, ad

istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 recante "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città metropolitana";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" con la quale fra l'altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto che il predetto riassetto organizzativo, ha comportato, tra l'altro, una ridefinizione delle competenze dei Servizi della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Atteso, in particolare, che nel mutato quadro delle competenze e funzioni dei predetti Servizi, la competenza in materia di Misure dello sviluppo rurale riferite al settore agro-climatico-ambientale e alla produzione biologica ed integrata è stata assegnata al Servizio Agricoltura sostenibile;

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale, del Servizio Innovazione, Qualità, Promozione e Internazionalizzazione del Sistema agroalimentare e del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;

Viste la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto;

Richiamati altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018, recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2018-2020".

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di aggiornare i disciplinari di produzione integrata, per quanto riguarda le norme post raccolta delle colture frutticole fresche e orticole fresche, come riportato nell'allegato 1, parte

integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare il Piano dei controlli SNQPI per la Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato 2 "Piano dei controlli SNQPI regionale", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di attribuire il Nocciolo al gruppo di colture "Vite e fruttiferi minori" ai fini della applicazione del Tipo di Operazione 10.1.01 del PSR 2014-20 a partire dalla annualità 2018;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di rendere disponibile sul sito E-R Agricoltura il testo coordinato dei disciplinari - che costituisce il testo ufficiale di riferimento - aggiornato con le modifiche approvate con il presente atto;
5. di dare atto infine che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Giorgio Poggioli

ALLEGATO 1

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA NORME POST RACCOLTA DELLE COLTURE ORTICOLE (prodotto fresco)

Il testo eliminato è stato barrato, mentre quello inserito o modificato è sottolineato.

GESTIONE DELLE PARTITE DI PRODUZIONE INTEGRATA DEL PRODOTTO FRESCO

Il testo è stato modificato come segue:

~~Dal 1 luglio 2009 entrerà in vigore il Reg. (CE) 1221/08 che fissa le norme di commercializzazione specifiche per i prodotti, indicati nella parte B dell'allegato I del regolamento, che risultano maggiormente commercializzati. Tali prodotti sono: mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uva da tavola e pomodori. Per i rimanenti prodotti esclusi della suddetta lista dovranno essere osservate le norme di commercializzazione generali, come indicato nella parte A dell'allegato I del regolamento, oppure una delle qualsiasi norme UNECE. Dalla entrata in vigore del suddetto regolamento saranno abrogati tutti i regolamenti precedentemente emanati.~~

Il Regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011 all'allegato I parte B stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per 10 prodotti ortofrutticoli: mele, pere, agrumi, pesche e nettarine, lattughe ed indivie, peperoni dolci, fragole, uva da tavola, kiwi e pomodoro e una di carattere generale riferita ai restanti prodotti ortofrutticoli coperti dall'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di norme di commercializzazione specifiche adottate a livello dell'Unione sono considerate di riferimento le norme di commercializzazione UNECE, definite nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

PROCEDURE PER LA LAVORAZIONE DEL PRODOTTO FRESCO

Standard di qualità

Norme comuni di qualità

Per tutte le colture sono state aggiornate le Norme comuni di qualità.

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA NORME POST RACCOLTA DELLE COLTURE FRUTTICOLE (prodotto fresco)

GESTIONE DELLE PARTITE DI PRODUZIONE INTEGRATA DEL PRODOTTO FRESCO

Il testo è stato modificato come segue:

~~Dal 1 luglio 2009 entrerà in vigore il Reg. (CE) 1221/08 che fissa le norme di commercializzazione specifiche per i prodotti, indicati nella parte B dell'allegato I del regolamento, che risultano maggiormente commercializzati. Tali prodotti sono: mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uva da tavola e pomodori. Per i rimanenti prodotti esclusi della suddetta lista dovranno essere osservate le norme di commercializzazione generali, come indicato nella parte A dell'allegato~~

~~1 del regolamento, oppure una delle qualsiasi norme UNECE. Dalla entrata in vigore del suddetto regolamento saranno abrogati tutti i regolamenti precedentemente emanati.~~

Il Regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011 all'allegato I parte B stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per 10 prodotti ortofrutticoli: mele, pere, agrumi, pesche e nettarine, lattughe ed indivie, peperoni dolci, fragole, uva da tavola, kiwi e pomodoro e una di carattere generale riferita ai restanti prodotti ortofrutticoli coperti dall'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di norme di commercializzazione specifiche adottate a livello dell'Unione sono considerate di riferimento le norme di commercializzazione UNECE, definite nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

PROCEDURE PER LA LAVORAZIONE DEL PRODOTTO FRESCO

Standard di qualità

Norme comuni di qualità

Per tutte le colture sono state aggiornate le Norme comuni di qualità.

ACTINIDIA

2.a.4 - Difesa post-raccolta

il vincolo è stato modificato come segue:

Tab. 2: Trattamenti post-raccolta dell'actinidia ⁽¹⁾

p.a.	dose	t.c.	r.m.a. ppm	Patogeni e malattie	cultivar
Fludioxonil	0,03	30	2015	Botrytis cinerea	Varie
Fenexamid	0,06	60	4015		varie
Boscalid	0,0375	60	5		varie
1-MCP	-	0	0,01	Senescenza	varie

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

CILIEGIO

2.d - PROCEDURE PER LA LAVORAZIONE DEL PRODOTTO FRESCO

2.d.1 - Standard di qualità

Tab. 1 – Ciliegio: valori del residuo rifrattometrico alla distribuzione

Sono state eliminate le varietà (Early Lori Earlise® Riveded, Sweet Early® Panaro 1, Early Bigi Bigi Sol, Brooks, New Star, Blaze Star, Van, Lala Star) che non sono presenti nell'allegato della lista varietale raccomandata delle norme di coltivazione.

MELO

2.a.4 - Difesa post-raccolta

il vincolo è stato modificato come segue:

Tab. 3: Trattamenti post-raccolta delle mele ⁽¹⁾

p.a.	dose	t.c. gg	r.m.a. ppm	Patogeni e malattie	cultivar
Tiabendazolo	0,05%	30	5	Gloeosporium a.	Varie
1-MCP	-	-	0,01	Senescenza/Riscaldamento superficiale	Varie (sconsigliato su Braeburn)
<u>Fludioxonil</u>		=	<u>5</u>	<u>Botrytis, Penicillium, Colletotrichum</u>	<u>Varie</u>
Pyrimethanil ⁽²⁾	0,05	-	155	Botrytis, Penicillium	Varie
<u>Pyrimethanil + Olio di Garofano</u>		=	<u>15</u>	<u>Botrytis, Penicillium, Gloeosporium</u>	<u>Varie</u>

KAKI

2.f.3 - Difesa post-raccolta

~~In base alle norme vigenti non sono autorizzati interventi post-raccolta con prodotti chimici.~~

PERO

1.h - RACCOLTA

1.h.1 - Epoca

Tab. 1 – Indici di maturazione e parametri di qualità per la raccolta delle pere destinate alla lunga conservazione ed all'eventuale successiva trasformazione industriale

Nella tabella sono state eliminate le varietà (Bohème, Harrow sweet®) che non sono presenti nell'allegato della lista varietale raccomandata delle norme di coltivazione.

2.h.4 – Difesa post-raccolta

il vincolo è stato modificato come segue:

Tab. 4: Trattamenti post-raccolta delle pere ⁽¹⁾

p.a.	Dose p.a. %	t.c. gg	r.m.a. ppm	Patogeni e malattie	Cultivar
1-MCP	-	-	0,01	Senescenza/Riscaldamento superficiale	Varie
Iprodione	0,05	10	5	Botrytis, Alternaria	varie
Tiabendazolo	0,07	30	5	Gloeosporium.	Conference, Kaiser
<u>Fludioxonil</u>		=	<u>5</u>	<u>Botrytis, Penicillium, Colletotrichum</u>	<u>Varie</u>
Pyrimethanil ⁽²⁾	0,05	-	155	Botrytis, Penicillium	Varie
<u>Pyrimethanil + Olio di Garofano</u>		=	<u>15</u>	<u>Botrytis, Penicillium</u>	<u>Varie</u>

Note:

- (1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.
- (2) Solo trattamento con termo nebulizzazione.
- ~~(3) Questa sostanza attiva, a seguito del processo di revisione previsto dalla Direttiva CEE 91/414, ha modificato il proprio campo di impiego, ma potrà essere utilizzata fino al 30 settembre 2012.~~
- ~~(4) Compresa una settimana in locale arieggiato a temperatura ambiente e alla luce.~~

PESCO

2.i - PROCEDURE PER LA LAVORAZIONE DEL PRODOTTO FRESCO

2.i.1 - Standard di qualità

Standard organolettico

Tab. 1a - Pesche: indici di maturazione e parametri di qualità alla raccolta

Nella tabella sono state eliminate le varietà (Rich May, May® Crest, Springcrest, Zee Diamond, Crimson Lady, Rubyrich® Zainoar, Earl Rich® Zairala, Rich Lady, Summer Rich, Diamond Princess, Rosa del West, Elegant Lady, Crizia, Kaweah®Zainory, Doucerur, Red Star) che non sono presenti nell'allegato della lista varietale raccomandata delle norme di coltivazione.

Tab. 1b - Nettarine: indici di maturazione e parametri di qualità alla raccolta

Nella tabella sono state eliminate le varietà (Earl Silver, Rose Diamond, Laura, Diamond Bright, Ambra, Emeraudea® Monnude, Honey Kist, Spring Bright, Maria Aurelia, Maria Dolce, Sweet Red, Sweet Lady, August Red, Bradgust) che non sono presenti nell'allegato della lista varietale raccomandata delle norme di coltivazione.

Tab. 4 - Pesche: conservabilità – giudizio complessivo espresso dopo 3 e 5 giorni a 20°C post-conservazione

Nella tabella sono state eliminate le varietà (May Crest, Spring Crest, Rich Lady, Diamond Princess, Elegant Lady, Summer Rich, Rosa del West) che non sono presenti nell'allegato della lista varietale raccomandata delle norme di coltivazione.

Tab. 5 - Nettarine: Conservabilità – giudizio complessivo valutato dopo 3 e 5 giorni a 20°C post-conservazione

Nella tabella sono state eliminate le varietà (Spring Bright, Maria Aurelia, Sweet Red, August Red, Sweet Lady) che non sono presenti nell'allegato della lista varietale raccomandata delle norme di coltivazione.

2.i.4 - Difesa post-raccolta

il testo è stato modificato come segue:

~~In base alle norme vigenti non sono autorizzati interventi post-raccolta con prodotti chimici.~~

...

La prevenzione dei marciumi da *Monilinia* spp., tenuto conto della scalarità di maturazione e della suscettibilità dei frutti che si accentua nella fase della maturazione, deve effettuarsi prevalentemente in preraccolta, utilizzando tra i fitofarmaci ad elevata efficacia quelli ad intervallo di sicurezza non superiore alle due settimane.

La prevenzione con fitofarmaci dei marciumi dovuti a *R.stolonifer*, *B.cinerea* e *Penicillium* spp. non è possibile; pertanto è consigliabile adottare alcune tecniche e precauzioni (prerrefrigerazione, conservazione di breve o medio periodo, catena del freddo, igiene degli imballaggi, delle attrezzature e delle celle). In particolare il *R.stolonifer* si previene mantenendo la temperatura sotto 5°C.

Occorre sottolineare che la difesa dalle malattie sopra elencate in post-raccolta va effettuata nel rispetto delle norme legali vigenti relative ai principi attivi autorizzati, ai residui massimi consentiti, agli intervalli di sicurezza prescritti. A ciò si aggiunga che la qualità igienico-sanitaria, nell'ambito di una politica di qualificazione commerciale, comporta l'opportunità di attuare la difesa chimica solo nelle circostanze strettamente necessarie.

...

I principi attivi autorizzati, le dosi e gli intervalli di sicurezza in riferimento alle diverse malattie sono riportati nella tabella seguente.

Tab. 2.1: Trattamenti post-raccolta delle pesche ⁽¹⁾

<u>p.a.</u>	<u>t.c. gg</u>	<u>r.m.a ppm</u>	<u>Patogeni e malattie</u>	<u>Cultivar</u>
<u>Fludioxonil</u>	=	<u>5</u>	<u>Botrytis, Monilia</u>	<u>Varie</u>
<u>Pyrimethanil</u> + <u>Olio di Garofano</u>	=	<u>15</u>	<u>Botrytis, Monilia</u>	<u>Varie</u>

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

SUSINO

1.1 - RACCOLTA

1.1.1. - Epoca

Tab. 1 - Indice di maturazione consigliato per la raccolta delle susine al fine della commercializzazione a breve termine

Nella tabella sono state eliminate le varietà (Carmen Carmen Blu, Laroda) che non sono presenti nell'allegato della lista varietale raccomandata delle norme di coltivazione.

2.1.4 - Difesa post-raccolta

inserita una nuova sostanza attiva al vincolo:

Tab. 2: Trattamenti post-raccolta della varietà di susino ⁽¹⁾

<u>p.a.</u>	<u>dose</u>	<u>t.c. gg</u>	<u>r.m.a. ppm</u>	<u>Patogeni e malattie</u>	<u>Cultivar</u>
<u>Fludioxonil</u>		=	<u>5</u>	<u>Botrytis, Penicillium, Colletotrichum</u>	<u>Varie</u>

Check list Piano dei controlli della produzione integrata SQNPI EMILIA-ROMAGNA 2018 (gli inserimenti sono riportati in rosso e le cancellezioni in barrato)

FASI DEL PROCESSO		OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO / UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
0.0	VALUTAZIONE COMPLESSIVA FASE DI COLTIVAZIONE								Per le aziende singole esclusione del lotto se la somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi • a 10 . Il valore delle NC con stesso codice della fase di processo, ripetute su stessa UEC, è pari a n NC x valore di gravità. Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla esclusione dell'unità elementare di coltivazione UEC sono riportate al paragrafo 8.3.2 delle linee guida piani di controllo (il declassamento avviene comunque in caso di totale assenza delle registrazioni)	Per le aziende singole esclusione dell'azienda se ci sono 5 NCG o somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi • a 20 Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla sospensione o all'esclusione dell'OA sono riportate al paragrafo 8.3.2 delle linee guida piani di controllo	
0.1		Registrazioni		Registrazione prodotti fitosanitari	CD	100%	• n	In caso di mancato aggiornamento, la gravità è pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.	In caso di assenza completa delle registrazioni si applica comunque la sospensione della certificazione del lotto dell'unità elementare di coltivazione UEC.		
0.2		Registrazioni		Registrazione fertilizzazione	CD	100%	• n	In caso di mancato aggiornamento, la gravità è pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.			
0.3		Registrazioni		Registrazione irrigazione	CD	100%	• n	In caso di mancato aggiornamento, la gravità è pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.			
0.4		Registrazioni		Registrazione operazioni culturali	CD	100%	• n	In caso di mancato aggiornamento, la gravità è pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.			
	REQUISITI PRELIMINARI	-Registrazioni-		La scheda di registrazione contiene tutte le registrazioni previste dai disciplinari regionali	GD	100%	• n	In caso di assenza completa delle registrazioni si applica comunque la sospensione della certificazione del lotto. In caso di mancato aggiornamento, la gravità è pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.	-Per le aziende singole esclusione del lotto se ci sono 2NCG oppure somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi • a 10 Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla esclusione del lotto sono riportate al paragrafo 8,3,2 delle linee guida piani di controllo (il declassamento avviene comunque in caso di totale assenza delle registrazioni).	-Per le aziende singole esclusione dell'azienda se ci sono 5 NCG o somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi • a 20 Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla sospensione o all'esclusione dell'OA sono riportate al paragrafo 8,3,2 delle linee guida piani di controllo.	Le aziende aderenti al SQNPI sono tenute alla compilazione del Registro Aziendale Elettronico; sezioni fertilizzanti, operazioni culturali necessarie per la verifica del rispetto dei DPI, analisi dei terreni, gestione risorse idriche e fitofarmaci
	IMPEGNI per l'applicazione della disciplina di Produzione integrata										
1	Difesa e controllo delle infestanti	Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
	1.1	1. uso di soli prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati; 2. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare: a. in dosi corrette; b. su colture ammesse; c. sui terreni indicati (ove previsto); d. in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate; e. contro le avversità previste; f. nel rispetto dei tempi di carenza;		Normativa cogente	CD o CI	100%	• n	3	SI		
	1.2	Utilizzo formulati non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura		Norme DPI	CD o CI	100%	• n	2			
	1.3	rispetto del numero di interventi previsti per sostanza o gruppi di sostanze attive		Norme DPI	CD o CI	100%	• n	2			
	1.4	rispetto delle dosi e delle modalità d'applicazione riportate nelle norme di coltura		Norme DPI	CD o CI	100%	• n	2			
	1.5	Sospensione per il 2018 2017 disposta dal GDI a causa della transizione dovuta alla nuova legislazione sull'etichettatura rispetto dei vincoli delle norme generali relativi ai criteri di scelta dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio		Norme DPI	CD o CI	100%	• n	2			
	1.6	Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti		Norme DPI	CD o CI	100%	• n	1			
	1.7	rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità		Norme DPI	CD o CI	100%	• n	1			
	1.8	installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti		Norme DPI	CD o CI	100%	• n	1			
	1.9	Utilizzo volumi di irradiazione maggiori di quelli previsti dai DPI		Norme DPI	CD o CI	100%	• n	1			
	1.10	Controllo funzionale e regolazione macchine irroratrici		obbligatorio a partire dal 26-11-2016	CD	100%	• n	1 = ritardo entro 6 mesi; 2 = ritardo compreso tra 6 e 12 mesi; 3 = ritardo maggiore di 12 mesi; Vedi anche ESCL./ SOSP AZIENDA	L'indice di gravità si somma per il numero di unità elementari (verificate) fino ad un tetto massimo di 6 punti.		

	1.11		Verificare possesso certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo o prestazione di contoterzisti abilitati.	Normativa cogente	CD o CI	100%	• n	1 = ritardo entro 6 mesi; 2 = ritardo compreso tra 6 e 12 mesi; 3 = ritardo maggiore di 12 mesi;		L'indice di gravità si somma per il numero di unità elementari (verificate) fino ad un tetto massimo di 6 punti.	
IMPEGNI per											
2	Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocionalità		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare								
	2.1		Le caratteristiche pedoclimatiche dell'area di coltivazione devono essere prese in considerazione in riferimento delle esigenze delle colture	Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.	CD	100%	• n				Nessun obbligo nei DPI RER
	2.2		La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà nell'ambiente di coltivazione	Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.	CD	100%	• n				Nessun obbligo nei DPI RER
3	Mantenimento dell'agroecosistema naturale		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare								
	3.1		Messa in pratica di tecniche ed interventi volti a rafforzare la biodiversità	Esempi: ripristino e realizzazione di siepi, nidi artificiali, invasi d'acqua, muretti a secco, inerbimento polifita, sfalcio alternato dei filari etc. (eventualmente in base a relazione tecnica	CI	100%	• n	2			DIVIETO IMPIEGO FITIFARMACI E FERTILIZZANTI SULLE TARE (FATTO SALVO IMPIEGHI AMMESSI NEI DPI)
4	Scelta varietale e materiale di moltiplicazione		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare (vale solo per i nuovi impianti)								
	4.1		Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM)	Impegno in domanda e esibizione certificati materiali di propagazione o dichiarazione del fornitore riportante dicitura di assenza OGM	CD	100%	• n	3	Si		
	4.2		Varietà, ecotipi, "piante intere" e portinnesti devono essere scelti in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche di coltivazione	Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.	CD	100%	• n				Nessun obbligo nei DPI RER
	4.3		Se il disciplinare indica liste varietali	Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica etc.	CD	100%	• n				Nessun obbligo nei DPI RER
	4.5		Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico e deve essere in grado di offrire garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica								
	4.5.1		<u>colture ortive</u> : si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE"	Documento di commercializzazione o certificazione per le sementi	CD	100%	• n	1			PER ALCUNE COLTURE ERBACEE NEI DPI RER E' PREVISTO L'OBLIGO DI IMPIEGO DI SEMENTI CERTIFICATE
	4.5.2		<u>colture arboree</u> : se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato". In assenza dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC oppure materiale prodotto secondo norme tecniche più restrittive definite a livello regionale	certificati (per i nuovi impianti)	CD	100%	• n	3			
	4.6		Nel caso in cui i disciplinari definiscono le colture e a quali condizioni è consentita l'autoproduzione del materiale di propagazione	Documenti attestanti l'eventuale autoproduzione e il rispetto delle modalità previste dal DPI	CD	100%	• n				Nessun obbligo nei DPI RER
5	Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	i punti critici sotto indicati sono difficili da controllare: si ritiene sufficiente per i 3 sottopunti indicare il riferimento principale: "secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare"							
	5.1		Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei principi stabiliti al capitolo della fertilizzazione	secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	• n				vale quanto stabilito nel capitolo "Fertilizzazione"
	5.2		I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina devono essere eseguiti con gli obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado	secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	• n				Nessun obbligo nei DPI RER
	5.3		I lavori vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche	secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	• n				Nessun obbligo nei DPI RER
	5.4		I lavori devono contribuire a mantenere la struttura, favorendo un'elevata biodiversità della microflora e della microfauna del suolo ed una riduzione dei fenomeni di compattamento, consentendo l'allontanamento delle acque meteoriche in eccesso	secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	• n				Nessun obbligo nei DPI RER
6	Avvicendamento colturale		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare								
	6.1		<u>adesione dell'intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture</u> : devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, all'intervallo min di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo)	Le informazioni devono essere riportate annualmente. Non sono previste registrazioni per le colture degli anni precedenti all'adesione al sistema.	CD e CI	100%	• n	Gravità pari a 1 se è nell'intervallo 3% - 10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 se nell'intervallo 10%-30%; 3 se > 30%.			NEI DPI RER E' PREVISTO IL CONTROLLO DELLA COLTURA DELL'ANNO PRECEDENTE LA ADESIONE

		6.2		per singole colture: devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, all'intervallo min di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo)	IDEM 6.1	CD e CI	100%	• n	1 > 3%-10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 > 10%-30%; 3 se > 30%			VEDI SOPRA
		6.3		Ulteriori limitazioni negli avvicendamenti colturali	IDEM 6.1	CD e CI	100%	• n	1 > 3%-10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 > 10%-30%; 3 se > 30%			VEDI SOPRA
		6.4		Ulteriori norme specifiche per reimpianto di colture arboree	IDEM 6.1	CD e CI	100%	• n	Gravità pari a 1			VEDI SOPRA
7	Semina, trapianto, impianto			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare								
		7.1		Culture annuali e perenni: Rispettare le densità di semina e impianto	Esempi: scheda colturale con indicazione del numero di piante/superficie, etc.	CI	100%	• n				Nessun obbligo nei DPI RER
8	Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti											
		8.1		nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30%.	In alcuni casi le pendenze sono desumibili dalla cartografia disponibile	CD o CI						
		8.1.1		colture erbacee: sono consentite solo tecniche di minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione	Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione	CD e CI	100%	• n	2			
		8.1.2		colture arboree all'impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci)	Idonea registrazione (VEDI SOPRA)	CD e CI	100%	• n	2			
		8.2		nelle aree di collina e di montagna con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%.	In alcuni casi le pendenze sono desumibili dal fascicolo aziendale o cartografia disponibile	CD o CI						
		8.2.3		consentite lavorazioni ad una profondità max di 30 cm	per le rippature non si applica questa limitazione	CD e CI	100%	• n	1			
		8.2.4		colture erbacee:obbligatoria la realizzazione di solchi acquali temporanei al max ogni 60 m	Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate.	CD e CI	100%	• n	1			
		8.2.5		in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, prevedere sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione	Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate.	CD e CI	100%	• n	1			
		8.2.6		colture arboree: obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci) in alternativa all'inerbimento è consentita l'epicatura a una profondità max di 10 cm o la scarificazione	in condizioni di scarsa piovosità nel periodo primaverile-estivo, tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA);	CD o CI	100%	• n	2			
		8.3		colture arboree nelle aree di pianura: è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale	Nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno) possono essere anticipate le lavorazioni. Dove vige il vincolo dell'inerbimento nell'interfila sono ammessi interventi localizzati di interrimento dei concimi	CD e CI	100%	• n	2			
9	Gestione dell'albero e della fruttificazione			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare								
		9.1		colture arboree: Impiego dei soli fitoregolatori ammessi (incluse modalità)		CD	100%	• n	3	Si		l'elenco delle colture arboree e dei relativi fitoregolatori ammessi è riportato nella sezione "Norme agronomiche" dei DPI RER
		9.2		colture arboree: ulteriori obblighi relativi a gestione dell'albero e fruttificazione		CD	100%	• n	3			IN DPI RER PREVISTI VINCOLI ALL'IMPIEGO DEI FITOREGOLATORI
10	Fertilizzazione			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare								
		10.1		Definizione all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi max dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale (in alternativa adozione del metodo della "dose standard"). Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto. Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi, salvo diversa indicazione delle regioni.	Piano di concimazione o scheda dose standard, in funzione del piano colturale e delle precessioni. Possibilità di gestione mediante software impostati sulla base dei limiti regionali.	CD	100%	• n	3	Si		NEI DPI RER SONO PREVISTE NORME PER IL FRAZIONAMENTO DELLE DOSI DEI FERTILIZZANTI E NON SONO PREVISTE LIMITAZIONI PER LE ANTICIPAZIONI DI MG

		10.2		Nelle zone ordinarie: rispetto dei massimali stabiliti con piano fertilizzazione o scheda dose standard.		Registrazione delle fertilizzazioni effettuate. controllo in azienda singola scorte di magazzino. Verifica dell'ODC documenti fiscali	CD	100%	• n	1 se quantità distribuite superano il massimale stabilito di un quantitativo < 10% ; 2 se compreso tra 10-20%; 3 se >20%			
		10.3		Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi max annui stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE per P e K vale quanto definito al punto 10.2		Controllo del registro per la verifica effettiva del calcolo degli elementi distribuiti e del principio attivo utilizzato e in caso di azienda singola scorte di magazzino.	CD	100%	• n	3 per N superiore al max previsto nelle ZVN			
		10.4		esecuzione di analisi del suolo (effettuazione di un'analisi almeno per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico).		Sono ritenute valide anche le analisi eseguite nei 5 anni precedenti l'inizio dell'impegno.							
		10.4.1		colture erbacee almeno ogni 5 anni		Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimenti a carte della fertilità verificando che siano presenti i parametri minimi previsti. La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo di mesi 1 di sfioramento dai parametri di ritardo)	CD	100%	• n	3 se assenti o effettuate oltre 12 mesi oltre il limite di validità, 2 se effettuate entro max 12 mesi oltre il limite di validità; 1 in caso di incompletezza parziale			
		10.4.2		colture arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata		Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimenti a carte della fertilità verificando che siano presenti i parametri minimi previsti. La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo di mesi 3 di sfioramento dai parametri di ritardo)	CD	100%	• n	3 se assenti o effettuate oltre 12 mesi oltre il limite di validità, 2 se effettuate entro max 12 mesi oltre il limite di validità; 1 in caso di incompletezza parziale			NEI DPI RER E' PREVISTO L'OBLIGO ALL'ESECUZIONE DELLE ANALISI OGNI 5 ANNI
11	Irrigazione			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		11.1		L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di campo. In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento. Obbligo di rispettare il volume massimo per intervento irriguo definito nei disciplinari di produzione integrata. Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che renda necessario ricorrere all'irrigazione di soccorso, pena la perdita o la pesante riduzione del reddito, si richiede di registrare l'intervento irriguo e la giustificazione relativa attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive.		Modello di registrazione dei dati delle irrigazioni effettuate data e volume di irrigazione per il pieno campo; periodo, volume totale del periodo e frequenza irrigua, per quella localizzata, anche nei casi di forniture irrigue non continue. Dati termopluviometrici aziendali o messi a disposizione dalle reti agrometeorologiche regionali	CD	100%	• n	1 in assenza di registrazioni dati di pioggia o irrigazione; 1 mancato rispetto del volume max x intervento permesso ; 1 in assenza del contatore			
		11.2		E' vietato il ricorso all'irrigazione per scorrimento. Deroghe per i nuovi impianti di colture arboree alimentati da consorzi di bonifica che non garantiscono continuità di fornitura e per gli impianti arborei già in essere. Colture erbacee: l'irrigazione per scorrimento è ammissibile solo se vengono adottate le precauzioni necessarie alla massima riduzione degli sprechi		In caso di aziende associate, Elenco delle aziende che ricorrono ad irrigazione per scorrimento da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione	CI	100%	• n	3			I DPI RER NON PREVEDONO DEROGHE AL DIVIETO DI IRRIGAZIONE PER SCORRIMENTO
		11.3		Dati relativi alla qualità delle acque e alle caratteristiche delle sorgenti e delle modalità di attingimento (se richiesti dai DPI regionali).			CD	100%	• n				Nessun obbligo nei DPI RER
12	Altri metodi di produzione e aspetti particolari			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		12.1		Colture fuori suolo: ammesse solo se non a ciclo aperto completa riciclabilità dei substrati e riutilizzo agronomico delle acque reflue (Le Regioni emaneranno specifiche disposizioni)		Registrazione dell'input delle acque reflue nel piano di concimazione o evidenza oggettiva del loro riutilizzo agronomico. Evidenza oggettiva della riciclabilità del substrato (schede tecniche o altro). In caso di aziende associate, Elenco delle aziende che praticano colture fuori suolo da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione	CD e CI	100%	• n	NA			
		12.2		Riscaldamento colture protette: i combustibili ammessi sono esclusivamente metano, olio e gasolio a basso contenuto di zolfo, combustibili di origine vegetale (pigne, pinoli, altri scarti di lavorazione del legno) e tutti i combustibili a basso impatto ambientale (Sono ammessi tutti i sistemi di riscaldamento che impiegano energie alternative (geotermia, energia solare, reflui di centrali elettriche)		Documenti di acquisto dei combustibili con evidenza oggettiva delle loro caratteristiche. Nel caso di prodotti aziendali verificare il ciclo di origine (es. scheda di produzione) con evidenza della tipologia degli scarti di lavorazione e loro caratteristiche. In caso di associazioni di aziende, Elenco delle aziende che praticano colture protette con evidenza del tipo di riscaldamento praticato da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione.	CD e CI	100%		In caso di combustibili non previsti, gravità pari a 3	Si		

13	Raccolta	Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare										
	13.1	Se disciplinati dalla Regione o P.A. verificare il rispetto dei parametri per inizio raccolta		Scheda di raccolta con registrazione parametri previsti dal DPI. Estrazione a campione delle schede da verificare in funzione delle colture praticate. Verifica analitica in campo in caso di visita in fase di raccolta. Per le aziende oggetto di verifica: almeno 2 schede di cui una del prodotto più rappresentativo in termini di superficie	CD e CI	Almeno 2 schede di cui una del prodotto più rappresentativo in termini di superficie	• n	2				DPI POSTRACCOLTA RER SONO PREVISTI INDICI DI RACCOLTA SU ALCUNE COLTURE
	13.2	Se disciplinati dalla Regione o P.A. verifica delle modalità di raccolta e conferimento ai centri di stoccaggio /lavorazione		Descrizione delle modalità di raccolta e conferimento in manuale di autocontrollo o altro documento. Verifica in sede di visita ispettiva. Verifica visiva del prodotto al centro di stoccaggio ove possibile.	CD e CI	100%	Per le aziende oggetto di verifica ispettiva: 100% del campione estratto					Nessun obbligo nei DPI RER
	13.3	Eseguire analisi multiresiduali in autocontrollo: azienda associata (vedi documento adesione)		Ricerca dei principali p.a. registrati ma non ammessi dai DPI	CD e CI	100%	• n	Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	SI		Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
	13.4	Esclusione lotti non conformi in base a esito analisi in autocontrollo eseguite direttamente dalle aziende associate		Ricerca dei principali p.a. registrati ma non ammessi dai DPI	CD e CI	100%	• n	3 Per azienda singola; per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	SI		-Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
	13.5	Esclusione lotti non conformi in base a esito analisi ODC		Ricerca dei principali p.a. registrati ma non ammessi dai DPI (1 lotto per azienda controllata)	CD e CI	100%	• n	3 Per azienda singola; per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	SI		-Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
14	Verifica Qualitativa	Obblighi inerenti le analisi multiresiduali										
	14.1	Eseguire analisi multiresiduali in autocontrollo: azienda associata (vedi documento adesione)		Verificare che l'OA abbia effettuato le analisi m. in autocontrollo di cui al punto 6.5.2 comma 4 della Norma per la ricerca dei principali p.a. registrati ma non ammessi dai DPI. <u>Non si applica alle richieste di conformità ACA</u>	CD e CI	100%	• n	Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	SI		Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
	14.2	Esclusione delle unità elementari di coltivazione UEC non conformi in base a esito analisi in autocontrollo eseguite direttamente dalle aziende associate		nell'ambito delle OA verificare che siano state escluse le UEC NC di cui al punto 1.1 <u>Non si applica alle richieste di conformità ACA</u>	CD e CI	100%	• n	Per azienda singola socia dell'OA = 3; Per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata			Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
	14.3	Esclusione delle unità elementari di coltivazione UEC non conformi in base a esito analisi ODC		verificare che siano state escluse le unità elementari di coltivazione UEC per azienda controllata) con NC di cui al punto 1.1 e 1.2. <u>Non si applica alle richieste di conformità ACA</u>	CD e CI	100%	• n	3 Per azienda singola; per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	SI		Sospensione per azienda singola Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
14 15	POST RACCOLTA	Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare						Le inadempienze provocano la condizione di non conformità dei lotti, la frequenza di non conformità dei lotti determina la esclusione o sospensione di lotto o intera azienda come indicato in colonna L e M		Regola generale post raccolta(8.3.3) Se il numero di lotti non conformi è • 10% del campione si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi; Se il numero di lotti non conformi è >10% fino al 25% si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi e con un rafforzamento del controllo dell'azienda o della OA da ripetere entro 6 mesi dall'ultima verifica (in questo caso qualora dalla verifica non emergano non conformità l'ODC può valutare se farla valere anche per la verifica annuale prevista).	Regola generale post raccolta(8.3.3) L'azienda o la OA viene esclusa dal SNQPI con numero di lotti non conformi > 25%.	

		14:1 15.1		rispetto normativa di settore post raccolta trattamenti non consentiti		Controllo registro trattamenti e campionamento per residui	CD e CI	100%	Vn		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
		14:2 15.2		Rispetto norme di commercializzazione CE		Verifica da parte dell' OC	CI	100%	Vn		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
		14.3 15.3		Rispetto dei requisiti minimi di qualità intrinseca		Verifica analisi eseguite in autocontrollo	CD e CI	100%	Vn	Differmità del lotto qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, Es.marchi IGP -DOP	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
		14.4 15.4		Rispetto dei requisiti igienico sanitari RMA		Verifica certificati analisi su RMA	CD e CI	100%	Vn		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
		14.5 15.5		Rispetto del requisito minimo di qualità del prodotto trasformato (95% da ingredienti di origine agricola ottenuti con modalità di PI)		Verifica natura e provenienza lotti	CD e CI	100%	•n	esclusione in caso di % sotto il valore 95.	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
15 16	Rintracciabilità											
		15.1 16.1		Adozione di un sistema di rintracciabilità e completezza delle informazioni previste dal sistema (estremi documenti fiscali e non, di evidenza oggettiva, data e quantitativo venduto, identificativo del lotto, vendita con relativa quantità ed anagrafica acquirente)		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD	100% operatori	•n	esclusioni in caso di assenza di sistema tracciabilità/rintracciabilità o di mancanza di una o più informazioni essenziali	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
		15.2 16.2		Completezza delle registrazioni minime		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD e CI	100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)		casoA - Registrazione incompleta e/o mancante senza perdita di rintracciabilità: richiedere aggiornamento; caso B - Registrazione incompleta e/o mancante con perdita di identificazione e rintracciabilità: esclusione lotto	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
		15.3 16.3		In caso di preparatori/ trasformatori verifica del bilancio di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) e delle sua congruità.			CD e CI	100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
		15.4 16.4		L'operatore deve dimostrare di aver separato in tutte le fasi il prodotto in maniera da escludere ogni possibile inquinamento con lotti di prodotto non gestiti in ambito SQNPI.			CD e CI	100% operatori	•n	se non è possibile distinguere il prodotto da lotti non gestiti in ambito SQNPI sospensione dell'azienda	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
16 17	Marchio											
		16.1 17.1		Evidenza oggettiva di quanto previsto da regolamento d'uso del marchio.		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD			NC che non inficia i requisiti per il mantenimento all'interno del SQNPI intervenendo con AC (azione correttiva) Lotto classificato non conforme solo in caso di non eliminazione delle cause di difformità	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
		16.2 17.2		Evidenza oggettiva di quanto previsto da regolamento d'uso del marchio che inficia i requisiti per il mantenimento all'interno della filiera		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD			NC che inficia i requisiti per il mantenimento all'interno del SQNPI senza possibilità di intervenire con AC (azione correttiva) NCG	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
		16.3 17.3		Utilizzo del logo in maniera non conforme dal logo ufficiale approvato tale da non causare confusione al consumatore		verifica dell'etichettatura	CI	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta
		16.4 17.4		Utilizzo del logo in maniera non conforme dal logo ufficiale approvato tale da causare confusione al consumatore		verifica dell'etichettatura	I	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta

		16.5 17.5		Utilizzo improprio del logo su prodotti valutati non conformi in autocontrollo		tramite registrazioni o raccolta di documenti o verifica ispettiva	CD e CI	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		16.6 17.6		Utilizzo improprio del logo su prodotti non inseriti nel SQNPI			CD e CI	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		16.7 17.7		Altri abusi del marchio tali da non: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD e CI				Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		16.8 17.8		Altri abusi del marchio tali da: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD e CI				Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	